DOMANDE FREQUENTI SUL WHISTLEBLOWING

Comcreta Group S.p.A. e società controllate

CHI PUÒ SEGNALARE E COSA SI PUÒ SEGNALARE

D. Chi può utilizzare il canale di segnalazione whistleblowing?

R. Possono segnalare i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, i soci, i lavoratori subordinati e autonomi, i tirocinanti (retribuiti e non), i consulenti e i collaboratori, nonché i fornitori, i partner commerciali e i subappaltatori (e i loro dipendenti), limitatamente alle attività svolte nell'interesse o per conto delle società del Gruppo.

D. Cosa posso segnalare attraverso questo canale?

R. Possono essere oggetto di segnalazione condotte, atti od omissioni che integrino illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalle società, nonché violazioni della normativa dell'Unione Europea in materia, tra l'altro, di appalti pubblici, servizi e mercati finanziari, antiriciclaggio, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare, salute pubblica, protezione dei consumatori e protezione dei dati personali. Possono essere segnalate anche violazioni non ancora avvenute, ma ragionevolmente temute sulla base di elementi concreti, e le condotte volte a occultarle.

D. Cosa NON rientra tra le segnalazioni whistleblowing?

R. Non rientrano tra le segnalazioni whistleblowing le notizie palesemente infondate, le informazioni già di dominio pubblico, quelle basate solo su voci o indiscrezioni non verificabili, nonché le contestazioni o rivendicazioni di carattere personale legate al proprio rapporto individuale di lavoro, incluse quelle riguardanti i propri superiori gerarchici.

D. Posso segnalare fatti di cui sono venuto a conoscenza prima di essere assunto, durante il periodo di prova, o dopo la cessazione del rapporto?

R. Sì. La tutela si applica anche a chi abbia acquisito le informazioni prima dell'instaurazione del rapporto (ad esempio in fase di selezione), durante il periodo di prova, o dopo la cessazione del rapporto, purché le informazioni siano state acquisite nel corso dello stesso.

D. Posso segnalare informazioni apprese da terzi (di seconda mano) o per conto di un collega?

R. La segnalazione non deve necessariamente basarsi su fatti di cui si è stati diretti testimoni, ma deve essere quanto più possibile circostanziata e verificabile: è quindi opportuno indicare la fonte delle informazioni e ogni elemento utile a riscontrarle. Chi agisce a supporto o tutela di un altro segnalante (c.d. facilitatore) beneficia a propria volta delle tutele previste dalla normativa.

COME SI SEGNALA

D. Come posso presentare una segnalazione?

R. La segnalazione può essere presentata attraverso la piattaforma informatica dedicata, accessibile online, oppure tramite il canale orale (messaggistica vocale o richiesta di incontro diretto con il soggetto gestore delle segnalazioni).

D. Devo registrarmi o fornire dati personali per segnalare?

R. No. La piattaforma consente di inviare la segnalazione anche in forma anonima, senza richiedere dati identificativi in alcuna fase obbligatoria del processo.

D. Posso segnalare senza usare la piattaforma online (es. oralmente)?

R. Sì. In alternativa alla piattaforma, è possibile utilizzare un sistema di messaggistica vocale dedicato oppure richiedere un incontro diretto con il soggetto gestore delle segnalazioni, da tenersi entro un termine ragionevole in un contesto che garantisca la riservatezza.

D. Posso allegare documenti o altre prove a supporto della segnalazione?

R. Sì, la piattaforma consente di allegare qualsiasi documento ritenuto utile a suffragare i fatti segnalati.

D. Quanto devo essere dettagliato perché la segnalazione sia efficace?

R. È opportuno che la segnalazione sia il più possibile circostanziata, indicando la descrizione dei fatti, le circostanze di tempo e di luogo, i soggetti coinvolti, eventuali altre persone in grado di riferire sui fatti ed eventuali documenti a supporto. Una segnalazione dettagliata consente una verifica più rapida ed efficace.

D. Se la mia segnalazione arriva alla società o alla persona sbagliata all'interno del Gruppo, cosa succede?

R. La segnalazione viene comunque presa in carico e trasmessa senza ritardo al soggetto competente, con contestuale comunicazione al segnalante, nel pieno rispetto della riservatezza.

ANONIMATO E RISERVATEZZA

D. Posso segnalare in forma anonima?

R. Sì, la segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima.

D. Se scelgo l'anonimato, posso comunque seguire lo stato della mia segnalazione?

R. Sì. La piattaforma genera un codice identificativo univoco che consente di monitorare lo stato della segnalazione e di interloquire in modo riservato con il soggetto gestore, senza che sia compromesso l'anonimato. Diversamente dalle segnalazioni nominative, per quelle anonime non vengono inviate le comunicazioni di avviso di ricevimento e di riscontro nei modi ordinari: il monitoraggio avviene esclusivamente tramite il codice identificativo.

D. Cosa succede se perdo il codice/riferimento della mia segnalazione anonima?

R. Il codice identificativo non può essere recuperato né duplicato in alcun modo in caso di smarrimento: si raccomanda di conservarlo con cura.

D. Chi conosce la mia identità? Può venirne a conoscenza qualcuno all'interno della mia azienda?

R. L'identità del segnalante è nota esclusivamente al soggetto terzo indipendente incaricato della gestione delle segnalazioni, tenuto al massimo riserbo. In caso di segnalazione anonima, l'identità non è nota nemmeno a tale soggetto. Solo ove strettamente necessario ai fini istruttori possono essere coinvolte altre funzioni, sempre nel rispetto della riservatezza e con oscuramento dei dati identificativi.

D. La persona segnalata viene informata della segnalazione a suo carico?

R. La persona segnalata non ha, in linea generale, un diritto a essere informata della segnalazione che la riguarda, né un diritto di accesso agli atti nei termini ordinari, proprio al fine di non pregiudicare l'efficacia del sistema di segnalazione e la riservatezza del segnalante.

D. La persona segnalata può conoscere l'identità di chi l'ha segnalata per difendersi?

R. Solo in casi tassativamente previsti dalla legge: nell'ambito di un procedimento penale, nei limiti di legge; nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, dopo la chiusura dell'istruttoria; oppure nell'ambito di un procedimento disciplinare, quando la contestazione si fondi in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità

del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'identità può essere rivelata solo previo consenso espresso del segnalante: in mancanza di tale consenso, la segnalazione non può essere utilizzata a fini disciplinari.

DOPO L'INVIO DELLA SEGNALAZIONE

D. Cosa succede dopo l'invio della segnalazione? Quali sono i tempi di risposta?

R. Il segnalante riceve un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione. Segue una fase istruttoria, di norma conclusa entro 30 giorni, prorogabile per un termine ragionevole nei casi più complessi. Entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento, il segnalante riceve un riscontro relativo all'esito (archiviazione, fondatezza o infondatezza, trasmissione agli organi competenti).

D. Chi gestisce le segnalazioni?

R. La gestione delle segnalazioni è affidata a un soggetto terzo indipendente rispetto alle strutture operative coinvolte, dotato dei requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza richiesti dalla normativa, che opera in piena riservatezza e nel rispetto del contraddittorio.

D. Chi si occupa delle segnalazioni relative a temi particolarmente sensibili (es. molestie, discriminazioni)?

R. Per le segnalazioni relative a materie particolarmente sensibili, il soggetto gestore può avvalersi del supporto di funzioni interne specificamente competenti in materia, ad esempio in relazione agli standard e alle certificazioni etico-sociali adottate dalle società, sempre nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza.

D. Cosa succede se la mia segnalazione risulta infondata?

R. La segnalazione viene archiviata con adeguata motivazione, comunicata al segnalante nell'ambito del riscontro finale. Se la segnalazione è stata effettuata in buona fede, l'infondatezza accertata non comporta alcuna conseguenza per il segnalante.

TUTELE PER CHI SEGNALA

D. Sono protetto da ritorsioni per aver segnalato?

R. Sì. È fatto divieto assoluto di ogni ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati. Eventuali atti ritorsivi adottati sono nulli e privi di efficacia giuridica.

D. Cosa si intende esattamente per "ritorsione"?

R. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, e idoneo a causare, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto al segnalante o ad altro soggetto tutelato.

D. Cosa rischio se la mia segnalazione, fatta in buona fede, si rivela poi infondata?

R. Nessuna conseguenza. Le tutele previste dalla normativa restano ferme, purché la segnalazione sia stata effettuata in buona fede, sulla base di un fondato motivo di ritenere veritiere le informazioni riportate.

D. Cosa rischio se presento una segnalazione falsa consapevolmente?

R. Le tutele previste dalla normativa non si applicano a chi effettui segnalazioni rivelatesi, con sentenza anche di primo grado, calunniose o diffamatorie, ovvero fondate su dolo o colpa grave. In tali casi il segnalante è esposto alle ordinarie responsabilità penali e civili, oltre a possibili sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dall'ANAC.

ALTERNATIVE AL CANALE INTERNO

D. Posso rivolgermi direttamente all'ANAC?

R. Sì, al ricorrere di specifiche condizioni previste dalla legge: ad esempio se il canale interno non è stato istituito o non è conforme alla normativa, se una precedente segnalazione interna non ha avuto seguito, se vi è fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna non sarebbe efficacemente gestita o esporrebbe a un rischio di ritorsione, oppure se vi è un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico. La segnalazione all'ANAC può essere effettuata anche in forma anonima.

D. Posso rivolgermi direttamente all'Autorità giudiziaria?

R. Sì, è sempre possibile presentare una denuncia alle Autorità giudiziarie competenti in relazione a condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

D. In quali casi è ammessa la divulgazione pubblica?

R. La divulgazione pubblica è ammessa solo alle condizioni previste dalla legge, in particolare quando, dopo essersi rivolti all'ANAC senza ricevere un riscontro entro termini ragionevoli, sussiste fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete, che la violazione rappresenti un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico. Si raccomanda di privilegiare l'utilizzo dei canali di segnalazione interni ed esterni prima di ricorrere alla divulgazione pubblica, anche per non pregiudicare le tutele previste dalla normativa.

DATI PERSONALI

D. Come vengono trattati i miei dati personali quando invio una segnalazione?

R. I dati personali raccolti nell'ambito della gestione delle segnalazioni sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile, secondo i principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione. La documentazione è conservata per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale. Le informazioni di dettaglio sono contenute nell'informativa privacy dedicata, disponibile al momento dell'accesso al canale di segnalazione.